

## 4.2.2.1: L sulla magistratura dei minorenni - 8 marzo 1999

## 4.2.2.1

**Legge**  
**sulla magistratura dei minorenni**  
 (dell'8 marzo 1999)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 ottobre 1998 no. 4796 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 2 febbraio 1999 no. 4796 R della Commissione speciale per l'organizzazione del Ministero pubblico;

**decreta:**

TITOLO I  
**Applicazione della legge**

**Campo d'applicazione**

**Art. 1** <sup>[1]</sup> La presente legge è applicabile alle persone ai sensi della legge federale sul diritto penale minorile (in seguito minorenni) che hanno commesso un atto punibile secondo le disposizioni del diritto federale o cantonale.

TITOLO II  
**Autorità giudiziarie**

**Autorità**

**Art. 2** Le Autorità preposte all'applicazione della presente legge sono:

- a) il Magistrato dei minorenni (in seguito magistrato);
- b) il Consiglio per i minorenni;
- c) l'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato. <sup>[2]</sup>

**Elezione, durata e requisiti:**

**a) magistrato**

**Art. 3** <sup>[3]</sup> <sup>1</sup> Il Gran Consiglio nomina il magistrato dei minorenni e il sostituto magistrato dei minorenni.

<sup>2</sup> ...

<sup>3</sup> Il magistrato e il sostituto devono avere i requisiti fissati all'art. 17 cpv. 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.

<sup>4</sup> L'ufficio del magistrato è a Lugano.

**b) Consiglio per i minorenni**

**Art. 4** <sup>1</sup> Il Consiglio per i minorenni è composto da un Presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario e da due membri scelti tra persone con una formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia.

<sup>2</sup> Il Presidente e il suo supplente non possono essere scelti tra i membri del Tribunale penale cantonale, della Camera dei ricorsi penali, della Corte di cassazione e di revisione penale, del Ministero pubblico, dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto e non può essere il magistrato dei minorenni o il sostituto di quest'ultimo. <sup>[4]</sup>

<sup>3</sup> Il Presidente, i membri del Consiglio per i minorenni ed i loro supplenti, con gli stessi requisiti, sono nominati dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni.

<sup>4</sup> Il Consiglio per i minorenni siede a Lugano o a Bellinzona.

TITOLO III  
**Competenza**

**Competenze processuali del magistrato**

**Art. 5** <sup>1</sup> Il magistrato è l'Autorità competente:

- a) per l'inchiesta sui reati commessi da minorenni;
- b) per formulare la proposta di giudizio o l'atto d'accusa;

c) per l'esecuzione delle pene e delle misure protettive, comprese quelle ordinate in via provvisoria e per l'esecuzione della carcerazione preventiva. <sup>[5]</sup>

<sup>2</sup>Sono riservate le competenze dell'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato per le infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale. <sup>[6]</sup>

**Art. 6** ... <sup>[7]</sup>

### Protezione della gioventù

**Art. 7** <sup>1</sup> Il magistrato promuove e vigila le iniziative intese a salvaguardare gli interessi morali dei minorenni ed ha in particolare la facoltà di visitare gli istituti pubblici e privati per i minorenni soggetti alla sua competenza.

<sup>2</sup>Egli collabora con i magistrati di uguale ordine negli altri Cantoni e con le Autorità interessate alla protezione e all'educazione della gioventù.

### Sostituto magistrato dei minorenni

**Art. 7a** <sup>[8]</sup> <sup>1</sup> Le disposizioni di legge che reggono l'attività del magistrato dei minorenni si applicano anche al sostituto.

<sup>2</sup> Quest'ultimo agisce sotto la vigilanza del magistrato dei minorenni.

### Ripartizione degli incarti

**Art. 7b** <sup>[9]</sup> Il magistrato dei minorenni ripartisce gli incarti e può modificare, anche in corso di procedura, la loro attribuzione.

### Competenze del Consiglio per i minorenni

**Art. 8** Il Consiglio per i minorenni è l'Autorità competente:

- per il giudizio sui reati commessi da minorenni se, per la gravità del reato o per la condizione personale del minorenne, il magistrato ritiene di dovere deferire il caso al Consiglio per i minorenni;
- per il giudizio sull'opposizione alle proposte di giudizio del magistrato formulate in applicazione dell'art. 29 della presente legge.

### Competenze dell'autorità amministrativa <sup>[10]</sup>

**Art. 9** <sup>[11]</sup> <sup>1</sup> L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato è competente, in prima istanza, per il giudizio sulle infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale.

<sup>2</sup> Sono considerate infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale le contravvenzioni che non rientrano nelle seguenti fattispecie:

- circolazione in stato di ebbrezza o di intossicazione dovuta a medicinali o stupefacenti;
- furto d'uso;
- circolazione con veicoli a motore senza licenza di condurre;
- circolazione con veicoli a motore senza licenza di circolazione e senza la prescritta assicurazione per la responsabilità civile, abuso della licenza e delle targhe;
- inosservanza dei doveri in caso d'infortunio;
- altre infrazioni che, per la loro gravità oggettiva o soggettiva o per la recidiva dell'autore, denotano una particolare pericolosità dello stesso.

<sup>3</sup> L'autorità amministrativa è competente a pronunciare l'ammonizione e la multa sino a fr. 300.--, ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge federale sul diritto penale minorile.

<sup>4</sup> L'autorità amministrativa può convocare il minorenne, accompagnato dai genitori o dal suo tutore.

<sup>5</sup> Contro la decisione dell'autorità amministrativa il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono interporre ricorso alla Pretura penale secondo gli art. 4 e seguenti della legge di procedura per le contravvenzioni o proporre la revisione secondo gli art. 19 e seguenti della stessa legge.

## TITOLO IV Rinvii ad altre leggi

### Applicazione di altre leggi <sup>[12]</sup>

**Art. 10** <sup>1</sup> Se non disposto altrimenti e compatibilmente con le disposizioni della presente legge, sono

applicate per analogia le norme previste dalla procedura penale ordinaria e dalla legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio gratuito, segnatamente in materia di garanzie fondamentali, intimazione di atti

[13]

procedurali e requisiti di forma, esclusione e ricusa, difesa d'ufficio e gratuito patrocinio.

<sup>2</sup> Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto, rispettivamente la Camera dei ricorsi penali e la Corte di revisione e cassazione penale esercitano analogamente le proprie competenze processuali.

## Disciplina giudiziaria

[14]

**Art. 11** Le disposizioni comuni e di disciplina giudiziaria di cui agli articoli 18 e seguenti e 74 e seguenti della legge sull'organizzazione giudiziaria sono applicabili anche al magistrato e al suo sostituto e ai membri del Consiglio e ai supplenti; ai membri e ai supplenti non si applica l'articolo 19 della legge sull'organizzazione giudiziaria.

### TITOLO V Procedura Capitolo I Disposizioni particolari

#### Notifica all'Autorità di tutela

**Art. 12** Il magistrato segnala all'Autorità di tutela i casi di minorenni che si trovano nelle circostanze di cui agli art. 307 e segg. Codice civile e che vengono a sua conoscenza nel corso di un'inchiesta.

#### Disgiunzione

**Art. 13** <sup>1</sup> Se nel corso di un procedimento contro adulti risulta implicato un minorenne, le procedure vengono disgiunte.

<sup>2</sup> Quando più minorenni sono coimputati nello stesso reato, il magistrato, rispettivamente il Consiglio per i minorenni, trattano di regola separatamente le cause connesse, con riguardo alla situazione personale del minorenne.

#### Nomina del difensore d'ufficio

**Art. 14** <sup>1</sup> L'istanza al Giudice dell'istruzione e dell'arresto di nomina del difensore d'ufficio può essere presentata, oltre che dal minorenne, dai genitori o dal tutore, anche dal magistrato o dal Presidente del Consiglio per i minorenni.

<sup>2</sup> In caso di conferma dell'arresto, il GIAR nomina un difensore d'ufficio al minorenne che non intende designarne uno di fiducia.

[15]

<sup>3</sup> Per il resto, si applica l'articolo 40 della legge federale sul diritto penale minorile.

#### Parte lesa

**Art. 15** <sup>1</sup> Nella procedura contro i minorenni non è ammessa la costituzione di parte civile; la parte lesa non può segnatamente formulare proposte di accusa, opporsi alle proposte di giudizio del magistrato, impugnare l'atto d'accusa o il decreto di abbandono o ricorrere alla Corte di cassazione e revisione penale contro le decisioni del Consiglio per i minorenni.

<sup>2</sup> Tuttavia il magistrato e il Consiglio per i minorenni possono decidere pretese della parte lesa che gli siano notificate sino ad un limite massimo di fr. 5'000.-- nel caso in cui il rappresentante legale del minorenne abbia riconosciuto la pretesa oppure se questa è documentata in modo ineccepibile; in caso contrario rinvia al foro civile.

<sup>3</sup> A tal fine la parte lesa è autorizzata a consultare gli atti e le risultanze d'inchiesta nei limiti fissati dal magistrato, rispettivamente dal Presidente del Consiglio per i minorenni.

<sup>4</sup> Contro le decisioni di risarcimento la parte lesa e il minorenne o i suoi rappresentanti legali possono inoltrare ricorso alla Camera di cassazione civile nelle forme previste dal Codice di procedura civile.

<sup>5</sup> Sono comunque riservate le norme della legge federale sull'aiuto alle vittime di reati.

#### Esclusione del giudizio in contumacia

**Art. 16** Nella procedura contro i minorenni è escluso il giudizio in contumacia.

#### Divieto di pubblicità

**Art. 17** <sup>1</sup> E' fatto divieto ai mezzi d'informazione, sotto pena di multa sino a fr. 10'000.--, di pubblicare notizie atte a permettere l'identificazione di minorenni implicati, in qualità di autori o vittime di reati intenzionali.

<sup>2</sup>L'applicazione della multa è di competenza del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, riservato il diritto di ricorso secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.

<sup>3</sup>Quando un rilevante interesse pubblico lo giustifica, il magistrato può rilasciare eccezionalmente un comunicato stampa; sono inoltre fatti salvi gli articoli 28 e 32. [\[16\]](#)

## Capitolo II Inchiesta

### Oggetto

**Art. 18** L'inchiesta verte sull'accertamento dei fatti e sulle condizioni personali, familiari e sociali del minorenne; a tal fine il magistrato può ricorrere all'ausilio di enti pubblici o privati e ordinare rapporti e perizie.

### Ausilio degli organi di polizia

**Art. 19** <sup>1</sup>Per l'accertamento dei fatti il magistrato può valersi degli organi di polizia.

<sup>2</sup>L'intervento degli agenti in uniforme è ammesso solo quando speciali circostanze lo richiedono.

### Operazioni preliminari di polizia

**Art. 20** <sup>1</sup>Gli organi di polizia possono procedere in caso di urgenza ad operazioni preliminari, tenendo conto dell'età e delle condizioni del minorenne oggetto d'inchiesta e dandone immediato avviso al magistrato e ai genitori o al tutore.

<sup>2</sup>Dopo l'intervento del magistrato gli organi di polizia funzionano solo per ordine o per delegazione del medesimo.

<sup>3</sup>Gli organi di polizia possono procedere all'audizione di un minorenne solo alla presenza dei genitori o del tutore, salvo autorizzazione contraria del magistrato.

<sup>4</sup>Di regola l'audizione dei minorenni ha luogo nel posto di polizia più vicino al loro domicilio.

### Modalità di inchiesta

**Art. 21** <sup>1</sup>L'inchiesta deve essere condotta nel rispetto dei diritti riconosciuti dal Codice di procedura penale all'accusato e al suo difensore, applicati per analogia.

<sup>2</sup>Lo svolgimento dell'inchiesta deve seguire modalità adeguate all'età del minore, così da permettergli di comprenderne la portata e parteciparvi.

<sup>3</sup>In ogni caso il magistrato provvede ad avvertire immediatamente i genitori o il tutore dell'apertura e delle principali operazioni d'inchiesta, dando loro la possibilità di essere sentiti.

<sup>4</sup>L'accesso agli atti e la partecipazione all'inchiesta da parte del minorenne, dei genitori o del tutore, può essere limitata dal magistrato anche solo nell'interesse del minore.

<sup>5</sup>Il deposito degli atti viene notificato con la citazione per l'udienza davanti al magistrato o con la trasmissione dell'atto d'accusa.

### Misure provvisionali

**Art. 22** <sup>1</sup>Durante l'istruzione il magistrato può decretare una delle misure protettive cautelari previste agli articoli 12-15 della legge federale sul diritto penale minorile, segnatamente ordinare la sorveglianza, il sostegno esterno, il trattamento ambulatoriale o collocare provvisoriamente il minorenne presso privati o

istituti educativi o di cura. [\[17\]](#)

<sup>2</sup>Contro la misura provvisoria il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono interporre ricorso al Giudice dell'istruzione e dell'arresto entro dieci giorni.

### Arresto preventivo

**Art. 23** <sup>1</sup>Il magistrato può ordinare l'arresto di un minorenne solo se ciò è indispensabile ai fini dell'inchiesta o della sicurezza pubblica e se il suo scopo non può essere conseguito con un'altra misura protettiva cautelare. [\[18\]](#)

<sup>2</sup> [\[19\]](#)

...

<sup>3</sup>L'arrestato deve essere sentito e informato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto sull'oggetto dell'imputazione al più tardi il giorno successivo all'arresto.

<sup>4</sup>La decisione del Giudice dell'istruzione e dell'arresto può essere impugnata alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni.

**Cauzione**

**Art. 24** Non può essere prelevata cauzione per la messa in libertà di un adolescente.

### Capitolo III Giudizio del magistrato

**Abbandono**

**Art. 25** <sup>1</sup>Terminata l'inchiesta, se non è ravvisata un'azione punibile, il magistrato decreta l'abbandono del procedimento.

<sup>2</sup>Il magistrato decreta inoltre l'abbandono del procedimento nei casi previsti dall'art. 7 della legge federale sul diritto penale minorile. [\[20\]](#)

**Abbandono ai fini della mediazione**

**Art. 25a** [\[21\]](#) <sup>1</sup>Il magistrato o il Consiglio per i minorenni possono abbandonare provvisoriamente il procedimento e incaricare di avviare una procedura di mediazione uno o più mediatori ai sensi dell'art. 8 della legge federale sul diritto penale minorile.

<sup>2</sup>Il magistrato o il Consiglio per i minorenni abbandonano definitivamente il procedimento se grazie alla mediazione si è giunti a un accordo fra il danneggiato e il minore.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento le modalità e lo svolgimento della mediazione.

**Atto d'accusa**

**Art. 26** <sup>1</sup>Se il minore ha commesso un reato molto grave o si tratta di un caso particolarmente complesso, il magistrato formula l'atto d'accusa.

<sup>2</sup>L'atto d'accusa deferisce l'accusato al Consiglio per i minorenni.

**Proposta di giudizio**

**Art. 27** <sup>1</sup>Negli altri casi il magistrato formula la proposta di giudizio, applicando le misure e le pene previste per i minorenni dal Codice penale.

<sup>2</sup>La proposta cresce in giudicato se non viene interposta opposizione ai sensi dell'art. 30 della presente legge.

<sup>3</sup>In caso di opposizione, la proposta di giudizio vale quale deferimento al Consiglio per i minorenni.

**Udienza davanti al magistrato**

**Art. 28** <sup>1</sup>Il dispositivo della proposta di giudizio viene di regola comunicato verbalmente al termine dell'udienza.

<sup>2</sup>Il magistrato disciplina l'udienza adattandola all'età del minore, così da permettergli di comprenderne la portata e parteciparvi, nel rispetto dei diritti fondamentali delle parti.

<sup>3</sup>All'udienza partecipano il minore, i genitori o il tutore, i quali possono essere sentiti anche individualmente.

<sup>4</sup>La presenza del difensore è facoltativa.

<sup>5</sup>L'udienza è pubblica se:

a) il minore lo richiede e nessun interesse preponderante vi si oppone; o

b) l'interesse pubblico lo esige. [\[22\]](#)

<sup>6</sup>Nei casi lievi, in cui viene pronunciato l'ammonimento o la multa, il magistrato può prescindere dall'udienza e procedere direttamente alla comunicazione scritta. [\[23\]](#)

**Comunicazione scritta**

**Art. 29** <sup>1</sup>Entro dieci giorni dall'udienza, la proposta di giudizio deve essere notificata al minore e ai suoi rappresentanti legali.

<sup>2</sup>La proposta di giudizio deve indicare le circostanze dell'azione o dell'omissione punibile, gli articoli di legge applicabili e la sanzione, motivandone succintamente la scelta.

<sup>3</sup>La proposta di giudizio deve menzionare la possibilità di interporre opposizione al Consiglio per i minorenni.

**Opposizione**

**Art. 30** <sup>1</sup>Contro la proposta di giudizio il minore e i suoi rappresentanti legali possono interporre opposizione al Consiglio per i minorenni entro dieci giorni.

<sup>2</sup>L'opposizione è inoltrata tramite il magistrato con semplice dichiarazione scritta.

<sup>3</sup>L'opposizione ha effetto sospensivo, riservate le misure provvisionali.

## Capitolo IV Giudizio del Consiglio per i minorenni

### Convocazione al dibattimento

**Art. 31** <sup>1</sup>Il Presidente convoca i membri del Consiglio per i minorenni e dirama le citazioni al magistrato, al minorenne, se del caso al suo difensore, ai genitori o al tutore, ai testi e ai periti.

<sup>2</sup>Il dibattimento deve avere luogo di regola entro 60 giorni dall'opposizione o dall'atto di accusa, salvo accordo scritto delle parti o proroga decisa dalla Camera dei ricorsi penali.

### Dibattimento davanti al Consiglio per i minorenni

**Art. 32** <sup>1</sup>Il dibattimento è pubblico se:

- a) il minorenne lo richiede e nessun interesse preponderante vi si oppone; o
- b) l'interesse pubblico lo esige.

[\[24\]](#)

Il dibattimento non deve aver luogo nelle aule penali normalmente adibite agli adulti.

<sup>2</sup>Il difensore può rinunciare a partecipare al dibattimento.

<sup>3</sup>I genitori o il tutore devono essere sentiti e possono essere obbligati ad assistere al dibattimento; nell'interesse del minorenne il Presidente può ordinare l'allontanamento dall'aula del minorenne, oppure dei genitori o del tutore, durante parte del dibattimento.

<sup>4</sup>Il Presidente può ammettere la presenza di terze persone, sempre che il minorenne e il suo difensore siano d'accordo.

### Svolgimento del dibattimento

**Art. 33** <sup>1</sup>Il Consiglio per i minorenni non è vincolato dalle domande di prova e ha facoltà di completare l'inchiesta d'ufficio.

<sup>2</sup>Esaurita l'assunzione delle prove, il magistrato fa la sua esposizione a proposito dell'oggetto dell'accusa e propone la sanzione applicabile; in seguito la parola viene data al minorenne, al suo difensore e ai suoi rappresentanti legali.

<sup>3</sup>Il Presidente disciplina il dibattimento conformemente all'art. 28 cpv. 2 della presente legge.

<sup>4</sup>Il Consiglio per i minorenni decide ogni questione che dovesse sorgere nel corso dei dibattimenti.

### Giudizio presidenziale

**Art. 34** Il giudizio sull'opposizione è di competenza del Presidente del Consiglio per i minorenni quale giudice unico quando il magistrato ha proposto quale sanzione l'ammonizione o la multa.

## TITOLO VI Rimedi giuridici

### Reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto

**Art. 35** <sup>1</sup>Contro tutti i provvedimenti e le omissioni del magistrato, in ogni stadio dell'inchiesta il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono interporre reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto secondo gli art. 280 e segg. CPP.

<sup>2</sup>Lo stesso diritto spetta alla parte lesa nella misura necessaria per l'esercizio delle proprie pretese ai sensi dell'art. 15 della presente legge.

### Ricorso alla Camera dei ricorsi penali

**Art. 36** Il ricorso alla Camera dei ricorsi penali avviene contro le decisioni del magistrato o del Presidente del Consiglio per i motivi, nei termini e con le modalità previste agli art. 284 e segg. CPP.

### Ricorso per cassazione

**Art. 37** <sup>1</sup>Contro le sentenze del Consiglio il minorenne e i suoi rappresentanti legali possono inoltrare ricorso per cassazione secondo gli art. 287 e segg. CPP.

<sup>2</sup>Il ricorso per cassazione non è ammesso contro le sentenze di assoluzione.

### Revisione

**Art. 38** <sup>1</sup> La revisione di una sentenza di condanna ha luogo secondo gli art. 299 e segg. CPP.

<sup>2</sup> La revisione di una sentenza assolutoria non è ammissibile.

## TITOLO VII Esecuzione

### Esecuzione

**Art. 39** <sup>1</sup> Il magistrato sorveglia l'esecuzione delle misure e delle pene ordinate nei confronti dei minorenni.

<sup>2</sup> La vigilanza riguarda in particolare:

- a) l'esecuzione delle misure educative, delle pene e del trattamento speciale negli stabilimenti pubblici o privati;
- b) il sostegno educativo esterno e l'affidamento familiare.

<sup>3</sup> Durante il periodo di esecuzione il magistrato si mantiene in contatto con il minorenne e collabora strettamente con la direzione degli stabilimenti o la famiglia alla quale è affidato.

### Sostituzione e fine delle misure: liberazione condizionale

**Art. 40** <sup>1</sup> Il magistrato esamina d'ufficio, almeno due volte all'anno, se e quando deve essere sostituita o revocata una misura o deve essere ordinata la liberazione condizionale.

<sup>2</sup> Il minorenne e il suo difensore, i genitori o il tutore possono chiedere al magistrato di mettere fine alle misure ordinate, di sostituirle con altra misura o di ordinare la liberazione condizionale.

### Ricorso

**Art. 41** Contro le decisioni del magistrato dei minorenni in materia di esecuzione è dato ricorso alla CRP secondo le modalità dell'art. 341 CPP.

[\[25\]](#)

### Servizio educativo minorile

**Art. 42** <sup>[26]</sup> Per l'assistenza del minorenne in carcerazione preventiva ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale minorile (DPMIn), per l'inchiesta sulla situazione personale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 DPMIn, per l'esecuzione delle misure protettive pronunciate ai sensi degli art. 12 e 13 DPMIn, per l'accompagnamento del minore in caso di privazione della libertà superiore a un mese e in caso di libertà condizionale, il magistrato si avvale di un servizio minorile composto di educatori specializzati.

## TITOLO VIII Spese

### Spese di procedura

**Art. 43** <sup>1</sup> Le spese del procedimento penale contro i minorenni, comprese quelle per perizie e per collocamenti in osservazioni durante l'inchiesta, sono di regola a carico dello Stato.

<sup>2</sup> Per equità o a scopi educativi il magistrato o il Consiglio possono mettere a carico del minorenne, dei genitori o del tutore, tutte o parte di tali spese.

### Spese di esecuzione

**Art. 44** <sup>1</sup> Sono assunte di regola dallo Stato le spese derivanti dall'esecuzione delle pene e delle misure pronunciate contro i minorenni.

<sup>2</sup> Nei limiti del loro obbligo di mantenimento (art. 276 e seguenti del codice civile) i genitori contribuiscono alle spese delle misure protettive. [\[27\]](#)

<sup>3</sup> Se dispone di un reddito lavorativo regolare o di un patrimonio, il minorenne può essere tenuto a contribuire in misura adeguata alle spese d'esecuzione. [\[28\]](#)

[\[29\]](#)

### Spese di accompagnamento

**Art. 45** <sup>[30]</sup> Le spese derivanti dall'accompagnamento dei minori nei casi previsti agli art. 27 cpv. 5 e 29 cpv. 3 della legge federale sul diritto penale minorile sono a carico dello Stato o dell'apposito fondo, amministrativo dal magistrato, riservato l'art. 44 cpv. 3 della presente legge.

## TITOLO IX

**Conservazione e consultazione degli atti** <sup>[31]</sup>**Conservazione degli atti**

**Art. 45a** <sup>[32]</sup> Gli atti di polizia, d'istruzione, giudiziari e di esecuzione allestiti in relazione ad un reato commesso da un minorenne devono essere conservati per 10 anni dalla crescita in giudicato della decisione o dell'abbandono del procedimento penale.

**Autorità autorizzate a consultare gli atti**

**Art. 45b** <sup>[33]</sup> Sono autorizzate a consultare gli atti allestiti in relazione ad un reato commesso da un minorenne le autorità penali, civili e amministrative come pure le autorità di polizia.

**Condizioni di consultazione degli atti**

**Art. 45c** <sup>[34]</sup> Il magistrato può limitare la consultazione degli atti concernenti informazioni di carattere personale riguardanti il minorenne o i suoi congiunti o riguardanti altri minorenni coinvolti nel medesimo procedimento.

TITOLO X  
**Disposizioni finali****Abrogazione**

**Art. 46** La legge sulla magistratura dei minorenni del 4 novembre 1974 è abrogata.

**Nomina del sostituto magistrato dei minorenni**

**Art. 46a** <sup>[35]</sup> Il primo periodo di nomina del sostituto magistrato dei minorenni scade il 31 dicembre 2008.

**Entrata in vigore**

**Art. 47** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. <sup>[36]</sup>

Pubblicata nel BU 2000, 80.

- 
- [1] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [2] Lett. modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [3] Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 21.7.2006 - BU 2006, 279; precedente modifica: BU 2006, 232.
- [4] Cpv. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 21.7.2006 - BU 2006, 279.
- [5] Lett. modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [6] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [7] Art. abrogato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14; precedente modifica: BU 2004, 337.
- [8] Art. introdotto dalla L 29.5.2006; in vigore dal 21.7.2006 - BU 2006, 279.
- [9] Art. introdotto dalla L 29.5.2006; in vigore dal 21.7.2006 - BU 2006, 279.
- [10] Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [11] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14; precedente modifica: BU 2002, 130.

- [12] Nota marginale modificata dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220.
- [13] Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220.
- [14] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14; precedente modifica: BU 2006, 279.
- [15] Cpv. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [16] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [17] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [18] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [19] Cpv. abrogato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [20] Cpv. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [21] Art. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [22] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [23] Numero del cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [24] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [25] Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [26] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [27] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [28] Cpv. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [29] Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [30] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [31] Titolo modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [32] Art. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [33] Art. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [34] Art. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 14.
- [35] Art. introdotto dalla L 29.5.2006; in vigore dal 21.7.2006 - BU 2006, 279.
- [36] Entrata in vigore: 1° aprile 2000 - BU 2000, 87.